



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 16/02/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2011, n. 137

L.R. 31 dicembre 2010, n. 19 - Art. 20 “Modifiche e integrazioni all’art. 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19”. Proroga dei termini di validità delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento delle strutture e dei servizi. Direttive ai Comuni pugliesi.

L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Integrazione Sociosanitaria di concerto con l’Ufficio Politiche per le Persone e le Famiglie, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria di concerto con la dirigente del Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- a seguito della avvenuta approvazione della legge regionale recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia” (l.r.n. 19/2010), il Consiglio Regionale ha approvato, su proposta dell’Assessore al Welfare Elena Gentile, con l’art. 20 anche la norma che modifica i commi 8 e 9 dell’art. 49 della l.r. n. 19/2006 in materia di autorizzazioni provvisorie al funzionamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.;

- in particolare il comma 8 dell’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, così come modificato dall’art. 48 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4, è sostituito dal seguente:

“8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione all’entità e all’impegno finanziario richiesto per l’adeguamento agli standard, non può essere superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui articolo 64. Tale termine è prorogato di un ulteriore anno dopo la scadenza di cui sopra esclusivamente per le strutture e i servizi per i quali entro il 6 febbraio 2011 si dichiara al Comune competente, con la necessaria documentazione a supporto, l’avvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento ovvero l’avvenuta candidatura del progetto definitivo di adeguamento nell’ambito di una delle procedure regionali attivate per la concessione di finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio pugliese.”

- dopo il comma 8 dell’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, è aggiunto il seguente comma 8 bis:

“8 bis. Con apposito provvedimento della Giunta Regionale sono definite le direttive ai Comuni per le procedure e la modulistica necessarie per formulare la richiesta di proroga dell’autorizzazione provvisoria da parte del soggetto titolare della stessa, ove ricorrano i casi di cui al comma 8 del presente articolo”.

- con apposita circolare trasmessa a tutti i Comuni in data 11 gennaio 2011 le strutture dell’Assessorato al Welfare, nelle more della adozione del provvedimento di Giunta Regionale di cui al comma 8 bis dell’art. 49 della l.r. n. 19/2006, hanno provveduto a portare a conoscenza di tutti gli enti locali

competenti per i procedimenti di autorizzazione al funzionamento l'avvenuta approvazione della norma in oggetto, richiamando la necessità che i Comuni interessati si facessero parte attiva nella ricognizione di tutte le strutture e i servizi socioassistenziali e sociosanitari di cui al Reg. R. n. 4/2007 che operano nei rispettivi territori in forza di autorizzazioni provvisorie al funzionamento, in modo da preallertare tutti i soggetti titolari e/o gestori interessati affinché, ove ne abbiano interesse e non abbiano ancora avviato le procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento (ad es. con la richiesta di concessione edilizia ovvero la presentazione di DIA, ecc..), si attivino in tempo utile per non incorrere nella revoca della autorizzazione provvisoria.

Si rende, pertanto necessario proporre alla Giunta Regionale di approvare le direttive per i Comuni pugliesi in materia di autorizzazione al funzionamento, come riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di definire le modalità per prorogare la validità delle autorizzazioni provvisorie, ove ne ricorrano le condizioni, per tutte quelle strutture i cui titolari e/o gestori possano attestare di avere dato avvio alle procedure di adeguamento agli standard di cui al Reg. R. n. 4/2007, nonché gli strumenti per il monitoraggio di tutte le autorizzazioni al funzionamento rilasciate per strutture e servizi che insistano nel territorio di competenza.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

## DELIBERA

1. Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. Di approvare le direttive ai Comuni pugliesi volte a definire le modalità per prolungare la validità delle autorizzazioni provvisorie per tutte quelle strutture i cui titolari e/o gestori possano attestare di avere dato avvio alle procedure di adeguamento agli standard di cui al Reg. R. n. 4/2007, nonché gli strumenti per il monitoraggio di tutte le autorizzazioni al funzionamento rilasciate per strutture che insistano nel territorio di competenza, riportate in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di demandare alle strutture competenti dell'Assessorato al Welfare la notifica all'ANCI, agli Uffici di Piano di Zona e a tutti i Comuni pugliesi della direttiva allegata e l'adozione di altro adempimento

attuativo del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola